

### 9.3.1 Legge n. 689/81 e Decreto Legislativo 150/11

#### Indice:

- a. Introduzione
- b. La Legge 689/81
- c. Il D. LGS 150/2011
- d. Normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 150/2011 è entrato in vigore il 6.10.2011 ed ha modificato il procedimento di opposizione così come disciplinato dagli art. 22, 22 bis e 23 della Legge n. 689/81.

#### ***a. Introduzione***

Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa instaurati prima del 6.10.2011, si utilizza il procedimento previsto e disciplinato dagli art. 22 e ss della Legge 689/81.

Per i giudizi di opposizione instaurati a decorrere dal 6.10.2011 si utilizza il procedimento disciplinato dall'art. 6 del D. LGS 150/2011

#### ***b. La Legge 689/81***

E' normalmente conosciuta come legge sulla depenalizzazione ma, più tecnicamente, è definita come testo sulla disciplina generale dell'illecito amministrativo.

All'interno della disciplina dell'illecito amministrativo, il legislatore dell'81 delineò un processo con un rito e quindi con regole proprie che presentavano ampi tratti di specialità rispetto a quello ordinario poiché aveva come obiettivo, più o meno dichiarato, la effettività della tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti del potere sanzionatorio della pubblica amministrazione.

Già da questa premessa, si intuisce che, nel giudizio di opposizione, le parti non sono su posizioni assolutamente paritetiche ma, la posizione dell'amministrazione è leggermente meno tutelata rispetto a quella del privato cittadino.

Praticamente, la legge n. 689/81 aveva l'obiettivo di indebolire la posizione predominante della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino in modo da garantire adeguatamente il soggetto nei cui confronti era stata irrogata una sanzione amministrativa, in modo che la tutela fosse più ampia di quella garantita nel rito ordinario.

Nell'ottica quindi di assicurare la effettività della tutela giurisdizionale, ma perseguendo anche l'obiettivo di semplificare il processo, il rito disciplinato dagli artt. 22 e ss della L. 689/81 presentava delle disposizioni che rendevano speciale il processo, quali ad esempio:

- 1) la previsione di ampi poteri istruttori dell'ufficio giudiziario in deroga al principio di disponibilità delle prove - diversamente, nel rito ordinario le prove sono nella disponibilità delle parti e le parti sono libere di scegliere se avvalersene o meno, se produrre o meno un determinato documento o se articolare o meno una prova testimoniale -;
- 2) nella stessa ottica, v'è la regola di giudizio secondo la quale quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, il Giudice deve accogliere l'opposizione - al contrario, nel rito ordinario vince solo chi offre ampia prova dei fatti costitutivi della domanda -;
- 3) era, ed è tuttora prevista - anche se con maggiori vincoli - la possibilità del giudice di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato;
- 4) sussisteva e sussiste ancora la previsione di più ampi poteri in sede decisoria, quale la riforma dell'ordinanza ingiunzione, anche con riferimento alla sola entità della sanzione, può cioè decidere di accogliere parzialmente l'opposizione confermando di fatto l'esistenza dell'infrazione e pur

tuttavia decidere in piena autonomia di ridurne l'importo, "in violazione" delle disposizioni sul contenzioso amministrativo.

***c. Il D. LGS 150/2011***

Il processo di opposizione a sanzione amministrativa, precedentemente disciplinato dagli artt. 22 e ss. della Legge 689/81 che sopravvivono solo ed esclusivamente per i giudizi instaurati antecedentemente al 6.10.2011, oggi è disciplinato dall'art. 6 del D. LGS 150/2011.

Il legislatore, infatti, dopo aver modificato il primo comma dell'art. 22 della Legge 689/81 inserendo il richiamo all'art. 6 del D.LGS 150/11, ha espressamente abrogato il resto dello stesso art. 22, l'art. 22 bis e l'art. 23 della Legge 689/81, che erano quelli che precedentemente regolavano il processo di opposizione a sanzione amministrativa.

Per effetto della novella intervenuta, l'attuale formulazione dell'articolo 22 della Legge 689/81 dispone che, *contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

Per grandi linee, il rito ricalca quello precedentemente regolato direttamente dalla legge 689/81 con modifiche poco appariscenti, ma significative (cfr da 9.3.3. a 9.3.5.).

***d. Normativa di riferimento***

- ✓ Legge 689/81
- ✓ D.LGS 150/2011